

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2013

ABRUZZO	LR n. 31 dell'1 ottobre 2013 Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR.2/2013 e 20/2013	BUR n. 99 dell' 11 ottobre 2013	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SEMPLIFICAZIONE
	<p>La legge regionale che disciplina i procedimenti amministrativi regionali e locali, la digitalizzazione dell'amministrazione regionale e la semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale contiene diverse norme improntate alla sburocratizzazione, informatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.</p> <p>Di particolare interesse le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OBBLIGO DI MOTIVAZIONE di ogni provvedimento amministrativo e di tutte le decisioni adottate nel corso del procedimento se destinate ad incidere sul contenuto dell'atto conclusivo. • OBBLIGO DEL PROVVEDIMENTO ESPRESSO se consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero se il procedimento deve essere iniziato d'ufficio. Il dovere di adottare il provvedimento permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti da leggi o regolamenti. Le ragioni del ritardo devono essere indicate nel provvedimento. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento. • RESPONSABILITA' PER MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. • INDENNIZZO DA RITARDO: la norma regionale prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale, a partire da gennaio 2014 la Regione, le Province o Comuni, per i procedimenti di rispettiva competenza, saranno tenuti a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo da ritardo. Tale somma è stabilita in misura fissa di euro 100 per ogni dieci giorni di ritardo fino ad un massimo di 1000 euro fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale previsione non vale, tuttavia, nei casi in cui sia espressamente previsto il silenzio assenso. <p>L'articolo 28 del Decreto del fare (DL n.69/2013) ha previsto, invece, che in via sperimentale per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa in caso di ritardo può essere attivato il meccanismo per il riconoscimento di un indennizzo. In pratica, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, all'interessato (solo imprese, non soggetti privati) deve essere corrisposto un indennizzo per il mero ritardo nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento, per un importo massimo di 2000 euro. Si deve trattare di un procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi da parte della Pubblica Amministrazione. La norma, pertanto, esclude i casi di silenzio qualificato (silenzio-assenso, silenzio-rigetto).</p> <p>Prima dell'Abruzzo l'unica altra regione ad aver istituzionalizzato il regime dell'indennizzo da ritardo è stata l'Umbria con la LR n. 8/2011. L'articolo 23 prevede infatti che la Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento è tenuta a corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo da ritardo, stabilita nella misura di 70 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 2.000 euro (salvo il diritto al risarcimento).</p>		

TOSCANA	LR n. 46 del 2 agosto 2013	BUR n. 39 del 7 agosto 2013	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO GOVERNO DEL TERRITORIO
	Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali		
<p>Rinnovata la legge regionale sulla partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali. Tra le finalità del Legislatore regionale quella di garantire la partecipazione democratica alla formazione delle politiche regionali e locali. Finalità parzialmente analoghe sono rinvenibili nella legislazione dell'Emilia Romagna (n. 3/2010 art. 1 co. 1) e dell'Umbria (n. 14/2010 art. 67 co. 1).</p> <p>La legge stabilisce che titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi, regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato e tutte le altre persone che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all'oggetto del procedimento partecipativo e che sia utile far intervenire nel processo partecipativo stesso. Se ne deduce che il riconoscimento del diritto in questione prescinde dalla possibilità di far valere una posizione giuridicamente qualificata.</p> <p>Le modalità procedurali di partecipazione indicate dalla legge sono : il dibattito pubblico regionale e il sostegno regionale ai processi di partecipazione locali, diversi dal dibattito pubblico.</p> <p>Il <u>dibattito pubblico</u> è definito come “processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione ” che ha ad oggetto le opere, i progetti e gli interventi che assumano “una particolare rilevanza per la comunità regionale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica”. L'art. 8 definisce quali sono le opere di particolare rilievo e stabilisce che per le opere pubbliche e private che superino determinate soglie finanziarie (> 50.000.000 euro) e per alcune fattispecie specifiche lo svolgimento del dibattito pubblico è obbligatorio.</p> <p>L'art. 9 disciplina : il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico con la valutazione di impatto ambientale (VIA). Viene stabilito che per le opere, al di sopra della soglia di cinquanta milioni di euro, il dibattito pubblico si svolge anteriormente all'inizio della procedura di VIA e, nell'ambito di quest'ultima procedura, si tiene conto di quanto è emerso in sede di dibattito pubblico.</p> <p>L'altro strumento di partecipazione, il <u>sostegno regionale ai processi locali di partecipazione</u>, è regolato dagli articolo 13 e ss. e può essere promosso da un ente locale, da un gruppo di cittadini, da un'associazione, da un istituto scolastico o da un'impresa che abbia un progetto dotato di rilevante impatto sul territorio. A differenza del dibattito pubblico, l'istanza di sostegno può essere effettuata anche quando il procedimento sia stato già avviato, ma nella richiesta è necessario indicare la fase del procedimento decisionale per fare in modo che il processo partecipativo possa svolgersi in un momento in cui è ancora possibile incidere sulla decisione finale.</p> <p>In chiusura l'articolo 23 stabilisce che la partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio dovrà avvenire secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.</p>			

EMILIA ROMAGNA	LR n. 15 del 30 luglio 2013	BUR n. 222 del 30 luglio 2013	EDILIZIA SEMPLIFICAZIONE
	Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali	<u>Nota:</u> il Consiglio dei Ministri del 27/9/2013 ha deliberato la non impugnativa della legge	
<p>La legge contiene numerose norme che dovrebbero consentire una semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia. Di seguito un elenco non esaustivo delle principali novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPORTELLO UNICO EDILIZIA: Il SUE è l'unico punto di accesso per interventi di edilizia residenziale, con compiti di acquisizione degli atti di assenso di altre amministrazioni, anche attraverso la conferenza di servizi. • TITOLI ABILITATIVI: ridefinizione delle fattispecie soggette ad edilizia libera e a comunicazione di inizio lavori. E' affermata la natura di titolo edilizio obbligatorio della SCIA avente altresì carattere residuale. Eseguibili con permesso di costruire le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e gli interventi di ripristino tipologico. • PROCEDIMENTO: introdotta la valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento. • AGIBILITA' PARZIALE: riconosciuta la possibilità di chiedere l'agibilità parziale anche per parti di edifici o singole unità immobiliari. • RIDUZIONE ED ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: Aggiunti tra gli interventi esonerati la realizzazione dei parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla legge 122 del 1989 e dall'art. 41-sexies della legge 1150/1942; e il frazionamento immobiliare connesso ad opere che non comportino un organismo in tutto o in parte diverso da quello originario e non comportino aumento delle superfici utili e il cambio di destinazione d'uso con incremento del carico. La Giunta regionale deve indicare le fattispecie di frazionamento esonerato. Precisati gli interventi esonerati nelle unità unifamiliari. • PROROGA TERMINI: è prevista la proroga dei titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) non scaduti alla data di entrata in vigore della legge. 			

Si segnala inoltre la pubblicazione delle seguenti leggi regionali:

Regione	Estremi provvedimento	Materia
Umbria	LR n. 13 del 12/7/2013 – BUR n. 32 del 17/7/2013	<i>Turismo, strutture ricettive</i>
Toscana	LR n.51 del 19/9/2013 -BUR n.45 del 25/9/2013	<i>Amianto, risparmio energetico</i>
Sardegna	LR n. 19 del 2/8/2013 – BUR n. 36 dell'8/8/2013	<i>Usi civici, pianificazione urbanistica</i>
Piemonte	LR n. 14 del 16/7/2013 – BUR n. 29 del 18/7/2013	<i>Pianificazione urbanistica</i>
Abruzzo	LR n.22 del 9/8/2013 – BUR n.79 del 21/8/2013	<i>Recupero centri storici</i>
Abruzzo	LR n.18 del 27/6/2013 – BUR n.27 del 24/7/2013	<i>Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici</i>
Puglia	LR n.19 del 19/7/2013 – BUR n.104 del 26/7/2013	<i>Procedimento amministrativo, semplificazione</i>
Puglia	LR n.17 del 25/6/2013 – BUR n.89 del 28/6/2013	<i>Disposizioni in materia di beni culturali</i>
Puglia	Art. 12 LR n. 26 del 7/8/2013 – BUR n. 110 del 7/8/2013 suppl.	<i>Modifiche Piano Casa</i>
Sicilia	LR n.11 del 2/8/2013 – BUR n.37 del 9/8/2013	<i>Turismo, strutture ricettive. Albergo diffuso</i>
Toscana	LR n.51 del 19/9/2013 – BUR n.45 del 25/9/2013	<i>Amianto</i>
Umbria	LR n.12 del 21/6/2013 – BUR n.29 del 26/6/2013	<i>Governo del territorio: perequazione, premialità e compensazione</i>
Umbria	LR n.10 del 6/5/2013 – BUR n.22 dell'8/5/2013	<i>Commercio</i>
Veneto	LR n.11 del 14/6/2013 – BUR n.51 del 18/6/2013	<i>Turismo, strutture ricettive</i>
Lazio	DGR n.277 del 5/9/2013	<i>Modifiche Piano Casa</i>
Sardegna	LR n.28 del 7/10/2013 – BUR n.46 del 10/10/2013	<i>Modifiche Piano Casa</i>
Molise	LR n.14 del 30/9/2013 – BUR n.27 dell'1/10/2013	<i>Fondo di solidarietà per interventi in situazioni straordinarie e impreviste</i>
Prov. Aut. Trento	LP n. 19 del 17/9/2013 – BUR n. 39 del 24/9/2013 suppl. N.1	<i>VIA</i>
Marche	LR n.24 del 2/8/2013 – BUR n.67 del 22/8/2013	<i>Modifiche Piano Casa</i>
Piemonte	Art. 7 LR n.17 del 12/8/2013 – BUR n. 33 del 14/8/2013	<i>Modifiche Piano Casa</i>